



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] proposto da [redacted] [redacted]
[redacted] rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iodice, Antimo Zarrillo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

della sentenza [redacted] [redacted] resa il 24/01/2024 dal Tribunale di Roma, Terza Sez.
Lavoro – [redacted] [redacted] [redacted] all'esito del giudizio recante [redacted] [redacted]
non impugnata e passata in giudicato, nella parte in cui “dichiara il diritto della
ricorrente alla “retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per le supplenze svolte nel 2020/21, con conseguente condanna del
Ministero convenuto al pagamento in suo favore dell'importo di € 500,52, oltre

2. Con il ricorso in ottemperanza odierno, parte ricorrente lamenta, dunque, la mancata esecuzione del giudicato, che si è protratta anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva.

3. L'Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile depositato dalla difesa erariale.

4. Alla camera di consiglio del giorno 19.11.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

5. A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l'Amministrazione non ha eccepito in giudizio l'avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all'inerzia serbata.

6. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell'amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.

7. Si nomina quale Commissario *ad acta* il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza *de qua* nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.

8. Va invece respinta la domanda di condanna dell'amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes non ritenendo congrua l'applicazione di detta misura nel caso di specie, anche tenuto conto del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza.

9.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l'effetto:

1) ordina all'Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

2) nomina quale Commissario *ad acta* il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con